



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 24

OGGETTO: misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate;

Considerata l'impossibilità di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 lettera d), del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 08.03.2020 – “mantenimento nei contatti sociali, di almeno un metro” - per i mercati ambulanti, rionali e di quartiere, nonché per i cimiteri comunali ed i parchi giochi pubblici;

Atteso che è possibile consentire l'apertura del mercato annonario SOLO per le attività dirette alla vendita di SOLI generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 lettera d), del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 08.03.2020;

Considerato che il mercato ortofrutticolo all'ingrosso rientra nella filiera di vendita dei generi alimentari;

Atteso che il “Mercato dei Fiori” comunale è un mercato alla produzione dei prodotti floricoli e del relativo servizio pubblico ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007, mentre il mercato ortofrutticolo all'ingrosso è un mercato di transito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera b) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007;

Acclarato che il “Mercato dei Fiori” comunale rientra nella filiera di trasformazione agroalimentare di cui all'art. 1, comma 1, nr. 4), del DPCM 11 marzo 2020;

Preso atto che tutte le attività produttive devono adottare “protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”;

Considerato che l'ingresso nei cimiteri avverrà esclusivamente per ammettere i feretri da tumulare/inumare; in tali frangenti non sarà possibile consentire la celebrazione del rito funebre ma esclusivamente la benedizione impartita dall'autorità religiosa alla presenza dei soli parenti stretti;

Ritenuto che, onde garantire una corretta rotazione (loculo – terra – ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali; durante tali operazioni sono ammessi ad assistere esclusivamente i familiari prossimi, in numero non superiore a 2 per defunto;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze -, dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alle ore 24,00 del giorno 25 Marzo 2020:

la chiusura dei cimiteri comunali precisando che l'ingresso nei cimiteri avverrà esclusivamente per ammettere i feretri da tumulare/inumare; in tali frangenti non sarà possibile consentire la celebrazione del rito funebre ma esclusivamente la benedizione impartita dall'autorità religiosa alla presenza dei soli parenti stretti, nonché, onde garantire una corretta rotazione (loculo – terra – ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali. Durante queste ultime operazioni sono ammessi ad assistere esclusivamente i familiari prossimi in numero non superiore a 2 per defunto;

la chiusura e il divieto di ingresso nei parchi giochi pubblici;

la chiusura dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;

l'apertura del mercato annonario SOLO per le attività dirette alla vendita di SOLI generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 lettera d), del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 08.03.2020, adottando i *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

l'apertura del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, ad esclusione della fascia oraria per le contrattazioni con i privati consumatori (ore 8/9), adottando i *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

l'apertura del “Mercato dei Fiori” comunale adottando i *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

ove è consentita l'apertura (mercato annonario, mercato ortofrutticolo all'ingrosso e Mercato dei Fiori) restano fermi i giorni e gli orari di apertura attualmente in vigore;

DISPONE che

La presente ordinanza

- venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);

- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- la presente ordinanza venga comunicata ai soggetti interessati;

Il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;

I dipendenti del servizio mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione della presente ordinanza

AVVERTE CHE

La violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)